

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2001/886/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)** 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 2425/2001 del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** 7

Regolamento (CE) n. 2426/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20

Regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 22

Regolamento (CE) n. 2428/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio 25

- ★ **Regolamento (CE) n. 2429/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo** 28



* Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari	29
Regolamento (CE) n. 2431/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA)

* Decisione del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) n. 1/2001/SC, del 24 gennaio 2001, che modifica le regole di procedura del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA)	33
---	-----------

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2001
sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2001/886/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso denominata «convenzione di Schengen del 1990», rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) Nella forma attuale il Sistema d'informazione Schengen è in grado di collegare in rete non più di 18 Stati partecipanti. Al momento esso è operativo per 13 Stati membri e 2 altri Stati (Islanda e Norvegia) e si intende renderlo tale in un futuro prossimo anche per il Regno Unito e l'Irlanda. Non è stato però consegnato in modo da poter funzionare per un numero di partecipanti pari all'insieme degli Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento.
- (3) Per questo motivo, e per poter beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, è necessario sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) come già constatato nella decisione SCH/Com-ex(97) 24 del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 ⁽³⁾.
- (4) Le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001. La presente decisione costituisce, insieme al regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁾, il

necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione della parte del bilancio ad esso relativa.

- (5) Il fondamento giuridico consta di due parti: la presente decisione, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, e un regolamento del Consiglio basato sull'articolo 66 (...) del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen del 1990, il Sistema d'informazione Schengen (...) deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone.
- (6) Il fatto che il fondamento giuridico necessario per consentire il finanziamento dello sviluppo del SIS II attraverso il bilancio dell'Unione consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il Sistema di informazione Schengen costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico Sistema d'informazione integrato, e che il SIS II deve essere sviluppato come tale.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicata la futura adozione delle necessarie disposizioni legislative che descrivano in dettaglio funzionamento e impiego del SIS II quali, senza escluderne altre, le norme che definiscono le categorie di dati da inserire nel sistema, lo scopo dell'inserimento e i relativi criteri, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, compresa la responsabilità per la loro esattezza, le norme sulla durata delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e la compatibilità tra le stesse. Le norme sull'accesso ai dati SIS e le norme sulla protezione dei dati personali e relativo controllo.

⁽¹⁾ GU C 183 del 29.6.2001, pag. 14.

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 442.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

- (8) La presente decisione stabilisce procedure per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione che rispettino le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2424/2001, in modo da assicurare che vi sia un unico processo di attuazione per lo sviluppo del SIS II nel suo insieme.
- (9) La presente decisione rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nell'ambito dell'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.
- (10) Occorre trovare una soluzione che consenta ai rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale soluzione è contemplata nello scambio di lettere tra la Comunità e Islanda e Norvegia, allegato all'accordo di associazione sopraindicato.
- (11) La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione del Consiglio 2000/365/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione di Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che consente l'integrazione dei nuovi Stati membri nel sistema.

Articolo 2

Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato, è sviluppato dalla Commissione conformemente alle procedure di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Le misure necessarie per lo sviluppo del SIS II sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5 quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

Articolo 4

Le misure necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6:

- a) progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la rete di comunicazione;
- b) aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
- c) aspetti tecnici con pesanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con importanti implicazioni tecniche per i sistemi nazionali degli Stati membri;
- d) sviluppo di requisiti di sicurezza.

Articolo 5

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 4.

Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Essa scade il 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2424/2001 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2001
sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Sistema d'informazione Schengen, istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso denominata «convenzione di Schengen del 1990», rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) Nella forma attuale il Sistema d'informazione Schengen è in grado di collegare in rete non più di 18 Stati partecipanti. Al momento esso è operativo per 13 Stati membri e 2 altri Stati (Islanda e Norvegia) e si intende renderlo tale in un futuro prossimo anche per il Regno Unito e l'Irlanda. Non è stato però congegnato in modo da poter funzionare per un numero di partecipanti pari all'insieme degli Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento.
- (3) Per questo motivo, e per poter beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, è necessario sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come già constatato nella decisione SCH/Com-ex (97) 24 del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 ⁽³⁾.
- (4) Le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio dell'Unione europea conformemente alle relative conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2001. Il presente regolamento costituisce, insieme alla decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁾, il necessario

fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa.

- (5) Il fondamento giuridico consta di due parti: il presente regolamento, basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea, e una decisione del Consiglio, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen del 1990 il Sistema d'informazione Schengen deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone.
- (6) Il fatto che il fondamento giuridico necessario per consentire il finanziamento dello sviluppo del SIS II attraverso il bilancio dell'Unione consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il Sistema d'informazione Schengen costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato, e che il SIS II deve essere sviluppato come tale.
- (7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione delle necessarie disposizioni legislative che descrivano in dettaglio funzionamento e impiego del SIS II quali, senza escluderne altre, le norme che definiscono le categorie di dati da inserire nel sistema, lo scopo dell'inserimento e i relativi criteri, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, compresa la responsabilità per la loro esattezza, le norme sulla durata delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e la compatibilità tra le stesse. Le norme sull'accesso ai dati SIS e le norme sulla protezione dei dati personali e relativo controllo.

⁽¹⁾ GU C 183 del 29.6.2001, pag. 12.

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 442.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (9) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nell'ambito dell'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.
- (10) Si devono definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia, allegato al suddetto accordo di associazione ⁽⁴⁾.
- (11) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato per iscritto in data 6 settembre 2001 che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (12) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito alla sua adozione ed applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione 2000/365/CE del Consiglio.
- (13) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in conformità dell'articolo 5 di detto Protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende riceverlo nel proprio diritto interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Sistema d'informazione Schengen istituito in conformità del titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è sostituito da un nuovo sistema, il Sistema d'informazione Schengen II (SIS II), che consente l'integrazione dei nuovi Stati membri nel sistema.

Articolo 2

Il SIS II, che costituisce un unico sistema integrato, è sviluppato dalla Commissione, conformemente alle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Le misure necessarie per lo sviluppo del SIS II sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

Articolo 4

Le misure necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

- progettazione dell'architettura fisica del sistema compresa la rete di comunicazione;
- aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
- aspetti tecnici con pesanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con importanti implicazioni tecniche per i sistemi nazionali degli Stati membri;
- sviluppo dei requisiti di sicurezza.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione o di regolamentazione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

Articolo 6

Prima del termine di ogni periodo di sei mesi, e per la prima volta entro la fine del secondo periodo di sei mesi del 2002, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'andamento dei lavori concernenti lo sviluppo del SIS II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso scade il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN

**REGOLAMENTO (CE) N. 2425/2001 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al verbale concordato tra la Comunità europea e le isole Færøer, la quota di busbana norvegese attribuita alle isole Færøer risulta più elevata di quella prevista dal regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio ⁽²⁾. Le possibilità di pesca per il 2001 relative a questo stock devono essere pertanto riviste.
- (2) La Comunità, a nome della Svezia, ha convenuto con la Polonia che il diritto di pescare aringhe in acque polacche attribuito alla Svezia è trasferito alle acque comunitarie.
- (3) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale. Occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.
- (4) L'area di distribuzione dello scorfano nell'ambito della zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) si sovrappone a talune aree della zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO). Occorre pertanto introdurre un meccanismo in grado di imputare le catture effettuate nelle due aree allo stesso stock, come raccomandato dalla NEAFC e dalla NAFO nella riunione del marzo 2001.
- (5) Nell'ambito della NAFO, nel marzo 2001 sono stati stabiliti nuovi limiti al numero di giorni di pesca del gamberello boreale.
- (6) Nel corso della riunione annuale del giugno 2001, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora. Benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione durevole di questa risorsa alieutica.
- (7) Nel quadro della NEAFC, nel marzo 2001 è stata raccomandata l'introduzione di nuove zone protette per salvaguardare l'eglefino.

- (8) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) sono state raccomandate nel marzo 2001 nuove misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate dalla Comunità.
- (9) La Comunità europea, la Norvegia e le isole Færøer hanno raggiunto un accordo sulle modalità di concessione delle licenze di pesca.
- (10) La situazione biologica dello stock di melù non autorizza alcuna pesca supplementare in zone esterne alla giurisdizione internazionale del settore CIEM II. Di conseguenza un TAC pari a 0 dovrebbe essere introdotto per quest'anno relativamente alle zone nei settori CIEM I e II appartenenti alla zona di regolamentazione NEAFC.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio.
- (12) Per garantire il sostentamento a lungo termine della Comunità è importante che la legislazione in materia di pesca concernente i TAC o le quote sia attuata nell'anno nel quale essi si applicano. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/2000 della Commissione è modificato come segue:

- 1) La voce riportata nell'allegato I del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IB.
- 2) La voce riportata nell'allegato IA del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IA.
- 3) Le voci riportate nell'allegato II del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato IC.
- 4) La voce riportata nell'allegato IIA del presente regolamento è inserita nell'allegato IC.
- 5) L'allegato IE è modificato come segue:
 - i) la voce riportata nell'allegato III del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente;
 - ii) è aggiunta la voce riportata nell'allegato IV del presente regolamento.
- 6) La voce riportata nell'allegato V del presente regolamento è aggiunta nell'allegato IF.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

7) L'allegato V è così modificato:

i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«Nonostante le disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2001 sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I ed il modello descritto nell'appendice II del presente allegato.»

ii) È aggiunto il seguente punto 9:

«9. Zona di protezione dell'eglefino

La pesca dell'eglefino, ad eccezione di quella praticata con i palangari, è proibita nelle acque situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	57 ° 00' 0	15 ° 00' 0
2	57 ° 00' 0	14 ° 70' 0
3	56 ° 57' 5	14 ° 32' 7
4	56 ° 50' 0	14 ° 45' 0
5	56 ° 50' 0	15 ° 00' 0»

iii) L'allegato VI del presente regolamento è aggiunto sotto forma di appendice II.

8) Le voci riportate nell'allegato VII del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato VI, parte I e parte II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

ALLEGATO I

Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki		Zona: IIa (acque CE), Skagerrak et Kattegat, mare del Nord (acque CE)
Danimarca	189 820	⁽¹⁾ Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE). ⁽²⁾ Esclusa la busbana norvegese pescata nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).
Germania	40	
Paesi Bassi	140	
CE	190 000	
Norvegia	10 000	
Isole Færøer	20 000 ⁽¹⁾	
TAC	220 000 ⁽²⁾	

ALLEGATO IA

Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: IIIId (acque polacche)
Svezia	1 000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Da pescare in acque comunitarie (svedesi) a norma della norma di pesca 2.1 della IBSFC.
CE	1 000 ⁽¹⁾	
TAC	300 000	

ALLEGATO II

Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	41 497 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri. ⁽²⁾ Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin.
TAC	125 996 ⁽²⁾	
Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: V, XII, XIV ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Germania	9 367	⁽¹⁾ Acque comunitarie e zone al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri.
Spagna	1 645	
Francia	875	⁽²⁾ La quota può essere prelevata nella divisione NAFO IF ma deve essere imputata alla quota relativa ai settori V, XII, XIV.
Irlanda	3	
Paesi Bassi	4	
Portogallo	1 966	
Regno Unito	23	
CE	13 883	
TAC	95 000	

ALLEGATO IIA

Specie: Melù Micromesistius poutassou		Zona: I, II (zona di regolamentazione NEAFC) ⁽¹⁾
CE	0	⁽¹⁾ i.e indica quelle parti della zona della convenzione NEAFC situate nei settori CIEM I e II e sottoposti alla sovranità in materia di pesca di stati costieri.
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO III

Specie: Gambarello boreale Pandalus borealis	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾																																																			
TAC ⁽²⁾	<p>⁽¹⁾ I pescherecci possono pescare questo stock nella divisione L3, nell'aria delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto N.</th> <th>Latitudine</th> <th>Longitudine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).</p> <p>Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2001 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto N.</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 55' 0</td> <td>45° 00' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47° 30' 0</td> <td>44° 15' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46° 55' 0</td> <td>44° 15' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 35' 0</td> <td>44° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>46° 35' 0</td> <td>45° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>47° 30' 0</td> <td>45° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>47° 55' 0</td> <td>45° 00' 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽²⁾ Non pertinenti. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.</p> <p>Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stato membro</th> <th>Numero massimo di pescherecci</th> <th>Numero massimo di giorni di pesca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danimarca</td> <td>2</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Spagna</td> <td>10</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Portogallo</td> <td>1</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota ⁽¹⁾.</p>	Punto N.	Latitudine	Longitudine	1	47° 20' 0	46° 40' 0	2	47° 20' 0	46° 30' 0	3	46° 00' 0	46° 30' 0	4	46° 00' 0	46° 40' 0	Punto N.	Latitudine N	Longitudine O	1	47° 55' 0	45° 00' 0	2	47° 30' 0	44° 15' 0	3	46° 55' 0	44° 15' 0	4	46° 35' 0	44° 30' 0	5	46° 35' 0	45° 40' 0	6	47° 30' 0	45° 40' 0	7	47° 55' 0	45° 00' 0	Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Numero massimo di giorni di pesca	Danimarca	2	115	Spagna	10	225	Portogallo	1	60
Punto N.	Latitudine	Longitudine																																																		
1	47° 20' 0	46° 40' 0																																																		
2	47° 20' 0	46° 30' 0																																																		
3	46° 00' 0	46° 30' 0																																																		
4	46° 00' 0	46° 40' 0																																																		
Punto N.	Latitudine N	Longitudine O																																																		
1	47° 55' 0	45° 00' 0																																																		
2	47° 30' 0	44° 15' 0																																																		
3	46° 55' 0	44° 15' 0																																																		
4	46° 35' 0	44° 30' 0																																																		
5	46° 35' 0	45° 40' 0																																																		
6	47° 30' 0	45° 40' 0																																																		
7	47° 55' 0	45° 00' 0																																																		
Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Numero massimo di giorni di pesca																																																		
Danimarca	2	115																																																		
Spagna	10	225																																																		
Portogallo	1	60																																																		

ALLEGATO IV

Specie: Scorfani Sebastes spp.	Zona: NAFO Div. IF ⁽¹⁾
Germania 9 367 Spagna 1 645 Francia 875 Irlanda 3 Paesi Bassi 4 Portogallo 1 966 Regno Unito 23 CE 13 883 TAC 95 000 ⁽²⁾	⁽¹⁾ La quota può essere prelevata nella divisione NAFO IF ma deve essere imputata alla quota relativa alle zone V, XII, XIV. ⁽²⁾ Queste quote sono fissate sulla base del TAC di 95 000 t stabilito dalla NEAFC.

ALLEGATO V

Specie: Tonno albacora Thunnus albacares	Zona: Oceano Pacifico orientale, zona di regolamentazione per il tonno albacora fissata dall'IATTC ⁽³⁾
CE ⁽¹⁾ TAC 250 000 ⁽²⁾	⁽¹⁾ TAC non attribuito. ⁽²⁾ Il direttore dell'IATTC è autorizzato ad aumentare questo limite fino a un massimo di tre maggiorazioni successive di 20 000 t ciascuna. ⁽³⁾ Dal punto del continente in cui il parallelo di latitudine 40 °N taglia la costa verso ovest lungo il parallelo di latitudine 40 °N fino a una latitudine di 40 °N e una longitudine di 125 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 125 °O fino a una latitudine di 20 °N e una longitudine di 125 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 20 °N fino a una latitudine di 20 °N e una longitudine di 120 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 120 °O fino a una latitudine di 5 °N e una longitudine di 120 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 5 °N fino a una latitudine di 5 °N e una longitudine di 110 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 110 °O fino al parallelo di latitudine 10 °S e una longitudine di 110 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 10 °S fino a una latitudine di 10 ° e una longitudine di 90 °, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 90 °O fino a una latitudine di 30 °S e una longitudine di 90 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 30 °S fino al punto del continente in cui il parallelo taglia la costa.

ALLEGATO VI

Appendice I all'allegato V

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (*figura 1*).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (*figura 2*).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (*figura 3*).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.


Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate (rigidità, resistenza e stabilità). Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche


Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle *figure 4a-c*. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1




Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2




La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

Figura 3



È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia ($30 - 6 = 24$ maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Figura 4a




Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Figura 4b

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)




Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Figura 4c

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)



Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

ALLEGATO VII

PARTE I

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI
COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI**

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	40	30
Acque delle isole Færøer	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21

PARTE II

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI
TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE**

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	10	10
Isole Færøer	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21

REGOLAMENTO (CE) N. 2426/2001 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	63,8
	204	82,2
	999	73,0
0707 00 05	052	154,9
	220	225,9
	628	169,6
0709 90 70	999	183,5
	052	150,5
	204	150,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	150,3
	052	51,2
	204	60,3
	388	25,0
	508	26,3
	528	31,0
0805 20 10	999	38,8
	052	84,0
	204	60,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	72,1
	052	65,8
	204	44,3
	464	141,1
0805 30 10	999	83,7
	052	50,9
	388	58,7
	600	51,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	53,5
	060	38,2
	400	88,3
	404	79,4
	720	117,7
	728	116,3
	999	88,0
0808 20 50	052	100,4
	064	70,5
	400	106,3
	720	131,4
	999	102,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2427/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

(8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.

(10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001 ⁽⁵⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A 2 e A 3 sono validi per due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema							
		A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'8.1 al 7.3.2002		A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'8 al 9.1.2002		A3 Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'8 al 9.1.2002		B Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 15.1 al 14.3.2002	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	20		20	1 907			20	3 527
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	37				37	43 768	37	84 191
0805 30 10 9100	A00	35				35	10 910	35	21 820
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	20				20	4 520	20	5 613

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania e la Bulgaria.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2428/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le mandorle sgusciate e le nocchie nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) Rispetto agli altri ortofrutticoli, le frutta a guscio sono prodotti caratterizzati da una relativa capacità di magazzino. Di conseguenza, per una gestione razionale del regime è più opportuna una fissazione delle restituzioni all'esportazione con una periodicità più lunga.
- (9) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (10) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 ⁽⁵⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (13) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1, A2 e A3, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (14) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio sono fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non

vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A1 sono validi per tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta
a guscio**

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema	
		Periodo di presentazione delle domande di titolo	
		A1 dall'8.1 al 21.6.2002	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0802 12 90 9000	A00	45	1 752
0802 21 00 9000	A00	53	62
0802 22 00 9000	A00	103	3 764
0802 31 00 9000	A00	66	37

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2429/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'apertura della distillazione di crisi in Portogallo nel corso della campagna vitivinicola 2000/01 si è venuto a creare un fabbisogno di locali pubblici per il magazzinaggio dell'alcole da consegnare all'organismo di intervento. Questo ha richiesto ingenti opere di predisposizione dei locali, che non è stato possibile portare a termine. Questa situazione impedisce ai distillatori di rispettare il termine di consegna dell'alcole, che scade il 30 novembre 2001. È quindi opportuno rinviare di un mese tale termine e disporre che tale modifica acquisti efficacia dal 1° dicembre 2001.
- (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001 ⁽⁴⁾, tale termine riguarda le prestazioni viniche. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2001 ⁽⁶⁾, tale termine riguarda invece l'alcole ottenuto dalla distillazione.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, per il Portogallo e per la campagna 2000/01, il distillatore può consegnare all'organismo di intervento, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol.»

2. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 442/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 20 luglio 2001. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo di intervento entro il 31 dicembre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2430/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Svezia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Falu-korv» nell'albo delle attestazioni di specificità.
- (2) Alle denominazioni è riservata la dicitura «specificità tradizionale garantita».
- (3) Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ della denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
- (4) Di conseguenza, la predetta denominazione può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelata quale specialità tradizionale garantita ai

sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/2000 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento, la quale è iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Tale denominazione è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
⁽²⁾ GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 8.

ALLEGATO

Prodotto a base di carne

— Falukorv

**REGOLAMENTO (CE) N. 2431/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI AELS (EFTA)

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI AELS (EFTA)

N. 1/2001/SC

del 24 gennaio 2001

che modifica le regole di procedura del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA)

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI AELS (EFTA),

visto l'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) come adattato dal protocollo di adeguamento dell'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA), in appresso definito l'accordo, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) n. 2/95/SC, del 18 maggio 1995, che modifica le norme di procedura del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA),

considerando che gli Stati AELS (EFTA) hanno convenuto di modificare le norme di procedura del Comitato permanente relative alla presidenza dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La decisione del Comitato permanente n. 1/94/SC (Norme di procedura) è modificata come segue:

1) All'articolo 19, paragrafo 2, è aggiunto:

« a seguito di una tempestiva proposta scritta da parte di uno Stato AELS (EFTA) al presidente del Comitato permanente.»

2) All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2. Il presidente di ciascuno dei gruppi di lavoro è nominato dal relativo sottocomitato, in seguito ad una tempestiva proposta scritta del gruppo di lavoro al presidente de sottocomitato interessato.»

3) Il testo attuale dell'articolo 20 diventa il paragrafo 1.

Articolo 2

La presente decisione è efficace immediatamente.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE, e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2001.

Per il Comitato permanente

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN
